

Le modifiche al regime dei dividendi

Uno degli emendamenti governativi al Ddl. di bilancio 2026, depositato presso la Commissione Bilancio del Senato, dovrebbe delineare l'assetto definitivo delle modifiche al regime dei **dividendi**, con novità significative rispetto all'articolato del Ddl. originario.

Quest'ultimo, si ricorda, vincolava il mantenimento dell'esclusione del 95% del provento (si fa riferimento, in questa sede, alle società di capitali) al rispetto di un requisito di partecipazione al capitale dell'emittente almeno pari al **10%**, mutuato dalla direttiva 2011/96/Ue ("madre-figlia").

Avevano fatto seguito a questa formulazione originaria una serie di proposte emendative, volte alla **riduzione della soglia minima** di partecipazione, all'introduzione di un **requisito alternativo** basato sul periodo di possesso della stessa, sino all'esclusione dei nuovi limiti per le partecipazioni quotate o per taluni settori di attività.

Nella versione emendata dal Governo, la norma di riferimento (l'art. 18 del Ddl. di bilancio 2026) mantiene l'impianto originario, per cui l'esclusione del 95% viene legata all'entità della partecipazione dalla quale promanano i dividendi, ma con quattro significative novità, le quali **restringono di molto** le situazioni in cui le distribuzioni risulteranno integralmente tassate; rispetto alla disposizione originaria, in relazione alla quale il gettito stimato ammontava a oltre un miliardo di euro all'anno, con le nuove norme questo si riduce a soli 45 milioni, ovvero a meno di un ventesimo.

La prima e più importante di queste novità riguarda la **soglia minima**, che viene ridotta **dal 10% al 5%**, relegando conseguentemente i casi di imponibilità integrale alle

situazioni delle partecipazioni di minoranza.

La seconda, legata alla prima, si sostanzia nell'introduzione di un **requisito minimo di partecipazione** non commisurato alla percentuale del capitale dell'emittente detenuta, ma quantificato in termini assoluti; è così previsto che l'esclusione del 95% competa anche ove il valore fiscale della partecipazione detenuta sia almeno pari a **500.000 euro**.

I due requisiti (percentuale del 5% o valore fiscale di 500.000 euro) sono **alternativi**, per cui è sufficiente che risulti verificato uno dei due perché gli utili continuino a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime; la soglia in termini assoluti, in particolare, dovrebbe favorire le grandi società anche quotate, per le quali sono frequenti i casi in cui la partecipazione risulta inferiore al 5%.

Pur se la questione non viene esplicitata dalla norma, la **quantificazione del valore fiscale** dovrebbe avvenire secondo il dettato dell'art. 94 del TUIR, il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote anche in relazione a operazioni quali l'aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti ecc.; vale inoltre in principio consolidato per cui tali criteri di quantificazione valgono anche per le partecipazioni che hanno titolo a beneficiare della *participation exemption*, ancorché le stesse generino plusvalenze imponibili nel limite del solo 5% del relativo ammontare (il principio è esplicitato, ad esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004, § 3).

Il requisito della quota minima del 5% non vale per asset che non configurano partecipazione al capitale della controparte quali i contratti di associazione in partecipazione, per i quali andrà però verificata la soglia di valore assoluto di 500.000 euro.

La terza modifica rispetto al Ddl. originario riguarda gli

utili di fonte italiana pagati a società Ue/See **non** titolate ai **benefici “madre-figlia”**.

Al fine di mantenere l'equivalenza nella misura del prelievo tra soci residenti e non residenti e di non introdurre discriminazioni “alla rovescia” si modifica l'art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, prevedendo che l'aliquota ridotta dell'**1,20%** venga mantenuta alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani: è conseguentemente richiesto che la partecipazione del socio estero nell'emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale, ovvero abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.

Coordinati i regimi di dividendi e plusvalenze

La quarta modifica riguarda la ***participation exemption***: per ragioni di coordinamento con il nuovo regime dei dividendi, infatti, la plusvalenza da cessione potrà beneficiare dell'esenzione del 95% solo se la partecipazione risponde ai medesimi requisiti dei dividendi (5% in termini relativi o 500.000 euro in termini assoluti), fermi restando gli altri vincoli legati a possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni ecc.

In termini di **decorrenza** delle novità, rimane ferma quella a suo tempo prevista per i dividendi (legata alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026), mentre per le plusvalenze la “stretta” opera per quelle realizzate a decorrere dalla medesima data. Rimane inoltre ferma la necessità di ricalcolare l'imposta 2025 ai sensi delle nuove disposizioni ai soli fini del computo dell'acconto 2026 con il metodo storico.

(MF/ms)